

**Studio:**

Piazzetta Lino Tosoni N.2  
37069 Villafranca di Verona (VR)  
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027  
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti  
Ai collaboratori  
Loro Sedi

**Oggetto: INFORTUNIO SUL LAVORO: LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ANCHE IN CASO DI NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O IMPERIZIA DEL LAVORATORE**

Sebbene non vi siano novità recenti sull'argomento qui affrontato, vale la pena ricordare alcuni concetti in merito a cosa ci si aspetta in tema di prevenzione degli infortuni da parte di noi datori di lavoro.

*Nonostante si auspichino sempre comportamenti coscienti, concentrati, dediti ed ispirati al buon senso da parte dei lavoratori, le norme e la giurisprudenza ci impongono l'adeguamento delle procedure e delle strutture "a tutti i costi ed a prova di stupido"!*

Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a predisporre nell'ambiente di lavoro la migliore tecnologia necessaria a tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro contro i rischi esistenti nel luogo di lavoro (art. 2087 c.c.).

Il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, contenuto nel codice civile, è sempre stato interpretato in modo estremamente rigoroso, vincolando il datore di lavoro all'adozione delle misure prevenzionistiche migliori in base alla scienza e all'esperienza del momento, indipendentemente dal loro costo.

Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa nel caso in cui il danno alla salute, subito dal dipendente, sia provocato da una condotta del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive impartite, oppure in caso di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

Con ordinanza n. 16026 del 18 giugno 2018, la Suprema Corte ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori quali destinatari della tutela, dimostrando di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori.

Rimane, quindi, la responsabilità del datore di lavoro nei casi di semplice negligenza, imprudenza o imperizia.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro